

regione siciliana

comune di



Isola delle femmine

REGIONE SICILIANA
CONSIGLIO REGIONALE DELL'URBANISTICA

VISTO: CON RIFERIMENTO AL PROPRIO VOTO

N. 947 del 26.8.80

IL SEGRETARIO

piano regolatore generale

DELLE ZONE STRALCIATE CON D.A. N.87 DEL 14-5-77

VARIANTE FASCIA LITORANEA



REGIONE SICILIANA

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

PROGETTISTA
IN PRES. DELL'ING. GIULIO C. SP. MISCHIALE
ING. NICOLA MINO
AL D. A. N. 11-4-81

L'ASSESSORE

zione variate

5

Art. 19

Zone L

Zone di rispetto

Le zone di rispetto indicate nei grafici di P.R.G. sono distinte in:

- 1) zone di rispetto costiero;
- 2) zone di rispetto litoraneo;
- 3) zone di rispetto autostradale;
- 4) zone di rispetto ferroviario;
- 5) zone di rispetto cimiteriale;

- Nelle zone di rispetto costiero sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare ed eventuali altre opere purchè rientranti nei punti a), b), c), d), di cui all'art.57 della legge regionale 27/12/78 n.71 e con l'osservazione della procedura prevista dall'art.16 della legge regionale 12/6/76 n.78. In ogni caso in queste zone la densità territoriale massima ammissibile è di 0,75 mc/mq.-

- Nelle zone di rispetto litoraneo non è consentita la costruzione di alcun nuovo edificio e/o impianti fissi. Nelle costruzioni esistenti è ammessa soltanto la manutenzione ordinaria entro i limiti prescritti dal comma a) dell'art.20 della legge regionale 27/12/78 n.71. L'eventuale impianto di attrezzature strettamente necessarie alla balneazione dovrà avere carattere precario, dovrà essere facilmente amovibile e dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

- Nelle zone di rispetto ferroviario e cimiteriale non è consentita alcuna attività edificatoria se non la ristrutturazione degli edifici esistenti nei limiti di quanto disposto dal comma d) dell'articolo 57 della legge 27/12/1978 e comunque senza alterazione dei volumi già realizzati.

